

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

IMPOSTA UNICA COMUNALE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE.

Nr. Progr. **32**
Data **19/05/2015**
Seduta NR. **7**
Titolo **1**
Classe **4**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 19/05/2015

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **19/05/2015** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	S	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	S	QUERZÈ DAVIDE	S	FRANCESCHI MASSIMILIANO	S
MADDALONI CARMINE	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S		
CRUCITTI PAOLA	S	IOVINO PAOLO	S		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 17</i>			<i>Totali Assenti: 0</i>		

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

IOVINO PAOLO, BORGHI VITTORIO, TORLAI FABIO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE.

Prima della trattazione del punto in oggetto, il Presidente chiede ai Consiglieri se sono d'accordo ad effettuare un'unica discussione per il presente punto 3) ed il successivo punto 4) ma con votazioni separate. L'Assemblea concorda con quanto proposto dal Presidente.

Durante la trattazione del presente punto escono gli Assessori Giordano e Marchesini ed entra il Consigliere Laffi, pertanto i presenti sono n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42 con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- l'art. 13, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Tenuto conto che:

- l'IMU sperimentale è disciplinata oltre che dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili e dalle disposizioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;
- è confermata, ai fini dell'applicazione dell'IMU, la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per effetto dell'espresso richiamo effettuato a tale norma ad opera del combinato disposto di cui all'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche e di cui all'articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011;

Richiamato l'art. 9 bis del Decreto Legge del 28 marzo 2014, n. 47, che:

- al comma 1 modifica l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 in materia di Imposta municipale propria, assimilando all'abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- al comma 2 cita: *“Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”*;

Considerato pertanto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, a decorrere dal 01.01.2015 l'assimilazione dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), non rientra più nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ma è assimilata all'abitazione principale e quindi esente dall'Imposta Municipale Propria, secondo quanto disposto dall'art. 9 bis del Decreto Legge del 28 marzo 2014, n. 47, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Richiamato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 04.05.2012 e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto di adeguare il regolamento di cui sopra alla normativa vigente modificando l’articolo 2 con abrogazione del comma 2 e di approvare il testo completo del regolamento così modificato con efficacia dal 01.01.2015;

Visti:

- l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 2014) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 in data 21 marzo 2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 13 maggio 2015 e pervenuto al Prot. n. 10.061 del 14 maggio 2015;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

Udita, sui punti in discussione, l’illustrazione dell’Assessore **Roma**;

Uditi, inoltre, nell’ordine, gli interventi dei Consiglieri **Franceschi**, **Gallerani** (Capogruppo “Uniti per Anzola”), **Moscatelli** (Capogruppo “Anzola Bene Comune”) e **Iovino**;

Udite, le repliche dei Consiglieri **Gallerani**, **Morandi**, **Franceschi**, **Facchini**, **Bortolani** e dell’Assessore **Roma** per alcune precisazioni;

Udite le seguenti dichiarazioni di voto:

- **Gallerani**: voto contrario sul presente punto 3) e astensione sul successivo punto 4);
- **Franceschi**: voto contrario su entrambi i punti 3) e 4);
- **Iovino**: voto favorevole su entrambi i punti 3) e 4);

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 10.667;

Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 5 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro, Facchini, Borghi e Franceschi) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 17 componenti

DELIBERA

- 1) Di modificare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 04.05.2012, e successive modificazioni, all’articolo 2 con abrogazione del comma 2 e di approvare il testo completo del regolamento così modificato con efficacia dal 01.01.2015, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il presente Regolamento diventerà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, unitamente alla delibera di approvazione, come stabilito dall’art. 6 - comma 4 - del vigente Statuto comunale e produrrà i suoi effetti entrando in vigore sin dall’1 gennaio 2015 ai sensi del disposto della Legge 23.12.2000 n. 388, art. 53 - comma 16;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 04/05/2012
 - Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 25/10/2012
 - Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 dell'11/06/2013
 - Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2015
-

Indice

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	3
ART. 3 – ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	3
ART. 4 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI	4
ART. 5 – FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI	4
ART. 6 – RIDUZIONI D'IMPOSTA.....	5
ART. 7 – VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE	6
ART. 8 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI.....	6
ART. 9 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	6
ART. 10 – VERSAMENTI MINIMI	7
ART. 11 – RISCOSSIONE COATTIVA	7
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	7

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.
2. Disposizione abrogata dal 01.01.2015.

Art. 3 – Abitazione a disposizione

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, s'intende per "abitazione a disposizione" (o "seconda casa" o "abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale") l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, che risulti non locata con contratto registrato.
2. Sono escluse dalla definizione di abitazione a disposizione:
 - le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento;
 - le abitazioni concesse in comodato gratuito a un proprio familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), che la occupano quale loro abitazione principale, trasferendovi la residenza.

Art. 4 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Quando il Comune attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, ai sensi dell'art. 31 c. 20 della L. 27/12/2002, n. 289, il Servizio Tecnico competente ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, e provvede ad inviarne copia al Servizio Tributi.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale delibera, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
4. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 3 non limita il potere accertativo del Comune qualora il contribuente abbia dichiarato o comunque definito ai fini fiscali il valore dell'area in misura superiore rispetto a quanto dichiarato ai fini dell'imposta municipale propria. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi deliberati ai sensi del comma 3, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
6. I valori di cui al precedente comma 3 potranno essere aggiornati periodicamente con apposito atto da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Art. 5 – Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
 2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto superabile non con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 ed ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
 3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
-

-
- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali esterni, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
 5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere accertato:
 - a) dall'ufficio tecnico comunale mediante perizia con spese a carico del contribuente che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, allegando la documentazione fotografica.
 6. In ogni caso la riduzione prevista dal comma 1 si applica dalla data in cui è stato accertato lo stato di inabitabilità o di inagibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi del comma 5, lettera a) ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva ai sensi del comma 5 lettera b).
 7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 6 – Riduzioni d'imposta

1. Possono essere previste aliquote ridotte, da determinarsi con apposito atto dell'organo competente, per i seguenti casi:
 - a) Per le abitazioni concesse in affitto con regolare contratto a canone "concordato" definito dalle Associazioni di categoria ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge 431/98.
 - b) Per l'abitazione principale e relative pertinenze, possedute da soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare con reddito I.S.E.E. non superiore al limite stabilito con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta, e con la presenza di un figlio disabile grave a carico fiscale, residente nell'alloggio in oggetto, non inserito in struttura residenziale e con i requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92.
 - c) Per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, per i quali è prevista anche la detrazione stabilita per legge.
-

-
- d) Per l'abitazione (e le relative pertinenze così come previste dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo d'imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione.
 2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) deve essere segnalata, a pena di decadenza, dal soggetto passivo al Comune mediante autocertificazione da presentare entro la scadenza del termine per il versamento a saldo dell'anno di competenza.

Art. 7 – Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera il limite minimo previsto per legge salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8 comma 3.
 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
 3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
 4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.
-

-
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 10 – Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno comprensiva della quota di riserva dello Stato.

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata con le modalità previste dal Regolamento generale delle entrate.

Art. 12 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **32** del **19/05/2015**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICHE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 14/05/2015</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data 14/05/2015</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 19/05/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MADDALONI CARMINE

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 25/05/2015